

LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE TRA PROBLEMI REALI E MODELLI IDEALI

Avv. Alessandro Tudor

(tratto dall'intervento tenuto al webinar del 24.4.2020 organizzato da Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti e Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti)

La situazione di emergenza sanitaria in atto ha imposto a noi Avvocati la riorganizzazione dei modelli organizzativi della nostra attività per renderla compatibile con le misure di prevenzione e contenimento del diffondersi della malattia.

Ciò ha significato una rapida spinta verso la dematerializzazione e la digitalizzazione dell'attività professionale, per molti di noi inattesa e di difficile gestione.

Il Foro amministrativo e le Pubbliche Avvocature avevano già avviato, a seguito dell'entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico (PAT) a far data dal 1.1.2017, l'utilizzo della tecnologia digitale applicato al processo giurisdizionale, ritenendo complessivamente positivo tale utilizzo, preventivamente condiviso con la Giustizia Amministrativa.

Personalmente, vista tale esperienza, la dematerializzazione dello Studio legale, quindi, mi piace come idea. Mi piace già da un po', avendo – devo dire – anticipato quel che può definirsi lo studio incorporale, tentando di organizzare l'attività slegandola da vincoli fisici non propriamente necessari.

Un'attenta scelta degli strumenti digitali (hardware e software) che consentano il collegamento da remoto al proprio server ed a quelli di terzi soggetti, la crescente facilità di accesso al servizio dati offerto dall'infrastruttura fissa e mobile di telecomunicazione a prezzi complessivamente accessibili nonché una costante e completa archiviazione digitale facilitata dalla sempre meno frequente presenza di documenti cartacei, sono alcuni fondamentali elementi che consentono di dematerializzare lo Studio e, nel contempo, materializzare lo Studio – come creatura multiforme – in qualsiasi luogo ci si trovi.

Si è a casa propria, ma si è in Studio; si è in treno, ma si è in Studio; si è a mille chilometri dallo Studio, ma si è in Studio. La mobilità intellettuale indubbiamente può essere una sfida interessante quanto necessaria come ai tempi odierni.

E se il personale amministrativo può fare altrettanto, se ogni soluzione tecnica adottabile è stata adottata, allora che senso ha il luogo fisico dello Studio?

‘Eliminiamo la fisicità’: così facile a dirsi, così difficile a realizzarsi in presenza di ostacoli che neppure la migliore attuazione della dematerializzazione potrebbe oltrepassare.

È forse il cliente il peggior nemico della dematerializzazione?

Quando si lavora con clienti istituzionali, società e Amministrazioni la gestione telematica del rapporto con la trasmissione di comunicazioni e documenti informatici è pressoché regola di rara eccezione; non vi è quasi necessità di un incontro fisico.

La situazione muta, finanche a capovolgersi, quando il cliente è persona fisica, quasi sempre privo di una firma digitale o di una casella di posta elettronica certificata, talvolta restio a qualsivoglia comunicazione telematica ed impossibilitato a gestire un archivio documenti in forma digitale.

Ed è solo un esempio di come sia facile dire ‘dematerializziamo’; più difficile dire ‘possiamo davvero dematerializzare’.

Eppure, è chiaro che in una situazione quale quella odierna – che ci impone e ci imporrà molteplici limitazioni anche nella forma fisica del principio di distanziamento – una soluzione deve essere trovata.

E la tentazione di portare a compimento quel concetto di Studio incorporale, di abbandonare la fisicità, si fa più forte, sostenuta altresì da considerazioni di tipo economico, se non altro sotto il profilo del venir meno di importanti costi di gestione dello Studio “fisico”, come ad esempio i canoni di locazione o di leasing relativi all’immobile locato.

Ma si può davvero arrivare a questo? L’avvocato, spinto dall’emergenza sanitaria, può davvero essere un soggetto ‘senza dimora’ professionale, pure a fronte dell’esercizio delle proprie funzioni, *in primis* quelle collegate alla giurisdizione?

Ad esempio, l’obbligo deontologico della formazione e dell’aggiornamento si può dematerializzare? Si pensi ai libri, i testi sacri consultati fino a notte fonda; ecco, i libri non possono essere dematerializzati o, meglio, non può essere dematerializzata la consapevolezza di una biblioteca pronta a darti risposta, a conservarti quel libro con quella precisa pagina sgualcita che hai già letto e che sai ti aiuterà, ad accogliere anche fisicamente i tuoi dubbi.

Ed, ancora, il confronto personale con i clienti e la condivisione con i propri collaboratori delle questioni giuridiche (tutti noi ricordiamo di lunghe serate pre-udienza di discussioni, anche accese,

sulla linea e sul contenuto delle difese da svolgere la mattina seguente presso la Giurisdizione anch'essa fisica).

Si può rinunciare a questo?

È indubbio che, sinora, lo Studio è stato, sotto un certo profilo, la “Casa dell’Avvocato”; chi di noi potrebbe dire di non passare più ore in Studio di quante non ne passi a casa? Siamo davvero disponibili a fare definitivamente in modo che la “Casa dell’Avvocato” e la “Casa della persona” diventi un tutt’uno e così che la “Casa della persona” diventi la “Casa dell’Avvocato”?

E, se la risposta è negativa, è solo per un fatto affettivo per quelle quattro pareti dello Studio o perché davvero lo Studio fisico, come pure le Aule di un Tribunale, è elemento essenziale della professione di un Avvocato?

Il Carnelutti, nella premessa della voce “Avvocato” sulla Enciclopedia del Diritto (Giuffrè – Milano vol. IV), richiama la “nobiltà dell’Avvocato”, che si esprime nelle forme del patrocinio che rivestono la dignità dell’arte; tale “nobiltà” può dirsi recessiva a fronte della dematerializzazione dello Studio e della conseguente dematerializzazione dell’Avvocato nell’esercizio delle sue funzioni, tra cui quella essenziale di tutela dei diritti?

Per il Carnelutti elemento fondamentale della “nobiltà” è l’eloquenza: “Il problema dell’Avvocatura si collega, sotto questo profilo, con uno dei problemi più noti della tecnica processuale, che è quello dell’*oralità*. Di solito dagli studiosi del processo la questione della oralità, concernente i modi della comunicazione tra la parte e il giudice, è trattata piuttosto superficialmente. Per approfondirla bisogna riflettere intorno al valore della parola non tanto come *segno* quanto come *suono* per la comunicazione da uomo a uomo. Precisamente perché la parola è suono, l’eloquenza è musica, la più alta forma dell’arte. Perciò se l’eloquenza decade, decade l’avvocatura”.

Può quindi l’eloquenza esistere in assenza dello Studio e dell’Aula del Tribunale, luoghi fisici ove essa viene esercitata? L’eloquenza potrebbe esistere e resistere al c.d. contraddittorio cartolare “coatto”, condivisibilmente escluso dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato (21.4.2020 n. 2538)? La “musica”, evocata dal Carnelutti, può essere trasferita negli scritti?

Certamente, l’eloquenza è annullata dalle scelte legislative dell’emergenza sanitaria che hanno escluso qualsiasi forma, vuoi fisica vuoi digitale, di udienza; soluzione criticata dagli avvocati amministrativisti, che ritengono necessario ripristinare il principio di oralità con il ricorso quantomeno alle udienze telematiche, a cui guardavano come risvolto naturale del lungo lavoro di collaborazione nell’attuazione e miglioramento del processo amministrativo telematico.

Si dice che le regole processuali devono adeguarsi all'emergenza; eppure l'emergenza finirà, seppur non cesseranno parte delle misure applicate per superarla e che inibiranno lo svolgimento di udienze come fino a ieri conosciute e praticate.

Servono regole tecniche e processuali, chiare ed uniformi, per digitalizzare l'udienza.

L'intervento deve essere tempestivo; il rischio è che, quando avremo ottenuto un pieno riconoscimento del diritto a discutere una controversia – anche e soprattutto nella tutela cautelare – e quando avremo ottenuto la possibilità di fare una discussione in via telematica, l'emergenza sarà già finita.

E allora è necessario lavorare adesso per sostenere l'oralità quale esplicazione del diritto di difesa a tutela delle situazioni giuridiche soggettive delle parti; in tal senso, si è messa l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, affinché la “musica” del Carnelutti sia nuovamente suonata.

In conclusione: ci stiamo allora avvicinando alla vera dematerializzazione dello Studio legale?

Il mio parere è che il percorso è ancora lungo ed impedito da ostacoli derivanti da una mancata applicazione della digitalizzazione al processo (mi riferisco alle notifiche necessariamente cartacee, imposte anche dalla resistenza al mutamento o indifferenza di certe Amministrazioni all'adempimento dell'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell'inserimento negli appositi registri pubblici) ovvero da esigenze di certezza allo stato non superabili stante l'attuale normativa vigente (riferendomi a tale ultimo proposito alla necessità dell'incontro fisico con il cliente anche in questa situazione di emergenza ai fini dell'autentica della firma apposta sulla procura).

Anche su tali aspetti gli Avvocati amministrativisti si stanno impegnando per contribuire ad accelerare il cambiamento nella condivisione comune con la Magistratura delle regole a tutela dei diritti delle persone e degli operatori economici.